

Diritto di prelazione in capo al coniuge assegnatario – Cass. n. 12305/2023

Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - abitazione - Assegnazione della casa familiare - Alienazione dell'immobile - Diritto di prelazione in capo al coniuge assegnatario - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.

In tema di assegnazione della casa familiare, in caso di alienazione dell'immobile non sussiste in capo al coniuge assegnatario alcun diritto di prelazione modellato sulla falsariga di quello di cui all'art. 3, comma 1, lett. g), della l. n. 431 del 1998, poiché la tutela degli interessi, prioritariamente dei figli alla stabilità dell'abitazione, sottesi alla predetta assegnazione è soddisfatta in modo adeguato dal regime di trascrivibilità del provvedimento con il quale essa è disposta, nonché in modo proporzionato, rispetto alla tutela di altri interessi concomitanti, garantiti e tutelati in caso di compravendita, mediante la provvista monetaria costituita dal corrispettivo della stessa.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12305 del 09/05/2023 (Rv. 667775 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0115_4, Cod_Civ_art_0337_6

Corte

Cassazione

12305

2023